#### Regolamento sul diritto di accesso dei Consiglieri

## Art. 1 ( Diritto d'accesso)

- 1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
- 2. Il diritto di accesso dei consiglieri si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

# Art. 2 (Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso)

- 1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
- 2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
  - l'acquisizione di notizie e di informazioni verbali e in forma scritta;
  - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
- 3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

### Art. 3 (Atti accessibili)

1. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

## Art. 4 (Segreto d'ufficio e tutela della privacy)

- 1. Relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003.
- 2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consigliere deve considerarsi responsabile del trattamento dei dati acquisiti, assumendo conseguentemente tutte le relative responsabilità. Pertanto, dovrà astenersi dall'utilizzo dei dati e documenti per finalità estranee al proprio mandato elettivo, conservare diligentemente quanto consegnatoli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto a evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei.

#### Art. 5 (Procedura per l'accesso agli atti)

- 1. L'istanza di accesso agli atti e documenti deve essere presentata direttamente al Dirigente del Settore.
- 2. Il diritto d'accesso potrà in concreto essere esercitato:
  - qualora si tratti di visione degli atti entro n.2 giorni lavorativi successivi alla richiesta;
  - qualora si tratti di copia degli atti, entro n.3 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
- 3. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il dirigente.
- 4. L'istanza d'accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all'attività istituzionale dei pubblici uffici.
- 5. Per esercitare il diritto d'accesso il consigliere deve redigere e sottoscrivere apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti



#### Città di Mesagne

- richiesti. Non potranno, pertanto, essere evase richieste generiche e indeterminate di documenti.
- 6. La richiesta d'accesso non potrà avere per oggetto più di n. 5 documenti alla settimana.
- 7. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su documenti e atti avuti in visione.
- 8. I consiglieri hanno diritto a ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

## Art. 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.